

CREDITO DI IMPOSTA PER NEGOZI E BOTTEGHE

L'art. 65 del D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'applicazione delle misure restrittive attuate per combattere il Covid19, ha introdotto il c.d. "Credito di imposta per botteghe e negozi", credito di imposta per gli affitti di negozi e botteghe rientranti nella categoria catastale C/1, volto a fronteggiare la mancanza di liquidità di coloro che hanno dovuto in egual modo corrispondere le suddette somme.

IN COSA CONSISTE L'AGEVOLAZIONE?

Il credito di imposta riconosciuto agli aventi diritto ammonta al 60% dell'ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020.

CHI PUÒ BENEFICIARE DEL CREDITO D'IMPOSTA?

La disposizione ricomprende tra i beneficiari i soggetti esercenti attività di impresa, con esclusione, dunque, degli esercenti di arti e professione.

Il riconoscimento del credito, inoltre, è subordinato all'appartenenza dell'immobile oggetto della corresponsione del canone di affitto alla categoria catastale C/1, relativa, appunto, a negozi e botteghe.

Non sono, dunque, ricompresi nell'impianto normativo della misura premiale i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8 "Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni", come diffusamente precisato dalla stessa Amministrazione finanziaria.

Sono escluse, altresì, le imprese utilizzatrici di altre categorie di immobili, ovvero, a titolo esemplificativo, le categorie A/10 (Uffici e studi privati) e D/1 (Opifici), che, seppur non espressamente interrotte ex lege, hanno ugualmente registrato un drastico calo nello svolgimento delle proprie attività.



SE NON HO ANCORA PAGATO L'AFFITTO HO DIRITTO AL CREDITO.

No. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, per fruire della misura agevolativa il canone deve essere stato effettivamente corrisposto al locatore, avendo l'agevolazione come finalità cardine quella di "ristorare" il contribuente da un costo effettivamente sostenuto. (Circolare 3 aprile 2020, n. 8/E).

COME SI OTTIENE L'AGEVOLAZIONE?

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che il beneficio è utilizzabile in compensazione mediante modello F24 utilizzando il codice tributo "9614" denominato «Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18», tramite il portale telematico dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 20 marzo 2020, n. 13/E).